



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2011/08.18/001914-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I.. PROGETTO PER L'INCREMENTO DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI RECUPERABILI IN UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI NEL COMUNE DI LEQUIO TANARO.

PROPONENTE: BERGAMINO COSTRUZIONI S.R.L., VIA BRICCO SAN MARTINO N. 29, 12060 - LEQUIO TANARO.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 09.03.2020 con prot. n. 15137, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della ditta Bergamino Costruzioni s.r.l., con sede legale in via Bricco San Martino n. 29 a Lequio Tanaro;
- con nota provinciale prot. n. 15761 del 10.03.2020 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 10 marzo al 22 aprile 2020;
- con nota prot. n. 15759 del 10.03.2020, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. *"impianti di recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i."*;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, non risultano pervenuti contributi tecnici;
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 05 maggio 2020 ha evidenziato quanto di seguito esposto.

1. Dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- istanza di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la modifica AUA dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi in oggetto;
- eventuale istanza di autorizzazione al superamento in deroga dei livelli di rumore previsti dal Piano di zonizzazione acustica da ottenersi in relazione all'intervento complessivo.

2. Dal punto di vista tecnico, attualmente la Ditta è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 1224 del 30.03.2017 per la messa in riserva e il recupero di rifiuti non pericolosi

individuati ai punti 7.1, 7.6, 7.31 bis, 6.1, 9.1 e 9.2 del DM 05.02.1998 e s.m.i. (attività R13-R5-R3). Per quanto dichiarato, il progetto prevede l'aggiornamento delle modalità di gestione del rifiuto di asfalto (riconducibile al punto 7.6 del D.M. 05.02.1998) alla luce delle novità normative introdotte dal D.M. 28/3/2018 n. 69 e l'aumento dei quantitativi di rifiuti misti da demolizione 7.1 (da 1200 mc a 3.500 m), dei quantitativi delle terre e rocce da scavo 7.31 bis (da 260 mc a 1.000 mc) e del quantitativo dell'asfalto 7.6 (da 180 mc a 1.000 mc).

Il sito di intervento è localizzato in località Moriglione - via dell'Industria - nel comune di Lequio Tanaro (CN), a circa 1.200 m a Nord-Est del centro abitato in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico.

Nella tabella seguente sono riassunti i dati tecnici forniti dal proponente in merito al progetto in esame:

Operazioni di recupero	Riferimento D.M. 05/02/1998	CER	DESCRIZIONE	Quantità gestita annualmente SITUAZIONE ATTUALE		Quantità gestita annualmente RICHIESTA	
				(t)	(mc)	(t)	(mc)
R5 - R13	7.1	101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904 200301	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	2.200	1.200	6.300	3.500
R5 - R13	7.6	170302 200301	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	250	180	1.400	1.000
R5 - R13	7.31 bis	170504	terre e rocce di scavo	400	260	1.500	1.000
R13	9.1	030101 030105 150103 030199 170201 200138 191207 200301	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	350	450	350	450
R3 - R13	9.2	030101 030105	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	100	130	100	130

3. Dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

a. Gestione Rifiuti

La ditta dovrebbe indicare con maggiore dettaglio in una planimetria le zone di deposito temporaneo dei rifiuti e di deposito delle materie prime secondo prodotte dopo il trattamento.

Si rammentano i disposti normativi cui l'impianto è soggetto:

- Certificazione sul materiale che viene classificato materie prime seconde ai sensi della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1). I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.
- Certificazione sul materiale che viene classificato materie prime seconde ai sensi della D.M. 69 del 28/03/2018 e nel rispetto di quanto previsto nell'atto autorizzativo della città Metropolitana di Torino con aut. n. 61-1744/2019 del 14/02/2019. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.

- Dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde.
- Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti.
- In riferimento al punto 9.2 se la ditta intende produrre delle materie prime seconde, dovranno rispettare quanto previsto dal punto 9.2.4: “legno variamente cippato, granulati e cascami di sughero, tondelli in conformità alle specifiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano”.

b. Atmosfera

L'attività, con l'incremento dei quantitativi previsti, genererà emissioni diffuse, principalmente dovute a:

- Traffico indotto per carico/scarico del materiale;
- Operazione di frantumazione e vagliatura.

E' stato stimato l'aumento di traffico connesso all'incremento dei quantitativi di rifiuti trattati (6 camion/giorno); inoltre a pag. 47 della relazione sono proposte alcune misure di mitigazione e contenimento delle emissioni di polveri.

c. Rumore

Anche a seguito dell'incremento di rifiuti trattabili nell'impianto, la ditta ritiene valide le considerazioni contenute nella Valutazione di impatto acustico allegata al progetto dell'impianto nel 2017.

d. Suolo

L'attività di messa in riserva e recupero dei rifiuti inerti oggetto d'istanza di ampliamento si svolge su di un'area di circa 7.250 mq. A seguito dell'incremento del quantitativo di rifiuti trattabili, il proponente afferma che verranno rimodulate le superfici dell'impianto per meglio consentire lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e delle materie in uscita, ma non pare prevista l'occupazione di nuove aree.

e. Acque superficiali e sotterranee

Tutte le aree risultano scoperte, con pavimentazione realizzata in misto granulare che non comporta una completa impermeabilizzazione della superficie. Tuttavia, vista la natura inerte e non pericolosa dei rifiuti trattati, si stima un basso rischio di inquinamento delle componenti.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 *“Servizio Valutazione Impatto Ambientale”*.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*.

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante *“Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116”*.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”* e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto l'art. 103 comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che disciplina "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" ed il successivo art. 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- il progetto riguarda l'ampliamento, se pur significativo, di un'attività esistente su un sito già autorizzato, senza comportare incremento di consumo del suolo ed eventuali perplessità su aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, relativi ai principali impatti ambientali quali le emissioni in atmosfera, diffuse e sonore, potranno essere compiutamente risolti in sede di successiva modifica sostanziale di AUA;
- in data 5 maggio 2020, **l'Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 25174 del 5.05.2020, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, subordinatamente al rigoroso rispetto delle condizioni ambientali indicate al successivo punto 2. che si richiama integralmente.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 09.03.2020 con prot. n. 15137, da parte del legale rappresentante della ditta Bergamino Costruzioni s.r.l., con sede legale in via Bricco San Martino n. 29 a Lequio Tanaro, subordinatamente al rigoroso rispetto delle condizioni ambientali indicate al successivo punto 2., che qui si richiama integralmente.

2. DI STABILIRE, per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto della seguente condizione ambientale, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa all'ARPA – Dipartimentale di Cuneo.

- a) Se non già presente, dovrà essere messa a dimora una barriera verde con specie arboreo-arbustive autoctone lungo il perimetro del sito.

Termine per la verifica di ottemperanza:

in fase di esercizio – entro 30 giorni dalla data di conclusione lavori.

3. DI STABILIRE che le seguenti indicazioni dovranno essere recepite nella redazione degli elaborati da presentare in allegato all'istanza ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la modifica dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi in oggetto e di ogni altro provvedimento autorizzativo necessario per la costruzione e messa in esercizio dell'attività.

- Dovrà essere presentata la valutazione di impatto acustico firmata da un tecnico competente in acustica ambientale e redatta secondo i dettami della DGR n°9 - 11616 del 2.2.2004 che tenga conto di quanto evidenziato ai punti b) Atmosfera, c) Rumore e d) Suolo, in premessa richiamati.
- Dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde. Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere

adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti. A tal fine dovrà essere predisposta e disponibile in cantiere una planimetria di dettaglio.

- I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti (operazioni di cui al punto 7.1 della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205) dovranno garantire la conformità all'allegato C della Circolare stessa (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.
- Per quanto riguarda il riutilizzo del rifiuto costituiti da terre e rocce di scavo oltre al test di cessione dovrà essere dimostrato il rispetto dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5 del Titolo V, parte IV, del D. lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione.
- Dovrà essere presentato un aggiornamento del Piano di Gestione delle acque meteoriche.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

<p>ESTENSORE: Arch. Barbara GIORDANA Ufficio Valutazione Impatto Ambientale</p>
--